

**Relazione**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla raccolta e il trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri ( API) a fine di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, che modifica il Regolamento UE 2019/818

- **Codice della proposta:** COM (2022) 731
- **Codice interistituzionale**
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'interno

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

*La proposta di regolamento costituisce il completamento di quella sul trattamento dei dati API, finalizzata alle verifiche di frontiera (COM 729/2022). Lo scopo della presente proposta è uniformare il trattamento da parte degli Stati membri dei dati API raccolti dai vettori aerei, ai fini di contrasto del terrorismo e dei reati gravi. Al momento attuale, non tutti gli Stati membri obbligano i vettori aerei a trasmettere i dati API e inoltre non esistono, nella direttiva 2004/82/CE, criteri sufficienti per una raccolta esatta e completa dei dati. La presente proposta di regolamento integra, inoltre, la direttiva 2016/681 sull'uso dei dati PNR (passenger name recording) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e sanzioni penali sul terrorismo e sui reati gravi.*

**Quadro normativo**

*Direttiva 2004/82/CE sulla raccolta dei dati API;*

*Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;*

*Direttiva 2016/680 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, accertamento e perseguimento di reati;*

*Direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione PNR;*

*Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'UE nel settore della cooperazione giudiziaria, asilo e migrazione;*

*Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia UE per la gestione operativa dei Sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (EU-Lisa);*

**Finalità generali:**

- *Rafforzamento della gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen e contrasto ai reati di terrorismo e altri reati gravi, la proposta di regolamento si applica ai vettori aerei che effettuano voli extra UE e intra UE selezionati ai sensi dell'art. 3, punto 3, della Direttiva 2016/681;*
- *trasmissione alle UIP (unità informazione passeggeri) degli Stati membri dei dati API e PNR, per permettere il trattamento congiunto dei dati stessi a fini di prevenzione del terrorismo e dei reati gravi, anche allo scopo di identificare con precisione i passeggeri da esaminare ulteriormente a tali fini. Le UIP nazionali saranno connesse ad un router, gestito dall'Agenzia EU-Lisa, per la ricezione e lo scambio dei dati API.*

**Elementi qualificanti e innovativi:**

- uniformità di trattamento dei dati API da parte degli Stati membri;
- trattamento congiunto dei dati API e di quelli PNR a fini di prevenzione del terrorismo e dei reati gravi;
- miglioramento della completezza e qualità dei dati API.

**A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo****1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta rispetta il principio di attribuzione. L'articolo 82, paragrafo 1, lettera d) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce all'UE la facoltà di adottare misure per facilitare la cooperazione tra autorità giudiziarie e autorità omologhe degli Stati membri in relazione all'azione penale e all'esecuzione delle decisioni. L'art. 87, par. 2, lettera a) del TFUE prevede la facoltà dell'UE di adottare misure riguardanti la raccolta, la conservazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio di informazioni per fini di cooperazione di polizia nell'UE.

**2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'art. 5 del Trattato sull'Unione europea. I dati PNR si sono infatti dimostrati efficienti nella protezione della sicurezza interna dell'UE contro le minacce terroristiche e della criminalità organizzata, che utilizzano in maniera massiccia viaggi internazionali su mezzi aerei. La trattazione congiunta dei dati PNR e API attraverso disposizioni armonizzate tra gli Stati membri migliorerà ulteriormente l'azione preventiva, che non potrebbe essere condotta con altrettanta efficacia al solo livello delle legislazioni nazionali.

**3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità (art. 5, paragrafo 4 del Trattato sull'unione europea). Gli obblighi sono infatti proporzionati al raggiungimento dell'obiettivo di incrementare l'efficienza della prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti del terrorismo e dei reati gravi. Il trattamento congiunto dei dati PNR e API si limita a questi reati, la cui dimensione transnazionale è ormai universalmente riconosciuta. La proposta prevede misure di salvaguardia limitative dell'ingerenza nei confronti dei passeggeri (registrazioni dei trattamenti di dati personali da parte dei vettori aerei, cancellazione dei dati dopo un periodo stabilito nella proposta, controlli di sicurezza dei vettori aerei e delle UIP).

**B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali****1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, in quanto uniforma i criteri di trattamento dei dati API da parte degli Stati membri per la prevenzione del terrorismo e dei reati gravi, applica i principi della Direttiva 680/2016 in materia di protezione dati e prevede la creazione di un router progettato, sviluppato e gestito dell'Agenzia UE EU-Lisa che fungerà da punto di collegamento unico tra Stati membri e vettori aerei.

**2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

L'Italia ha previsto l'obbligo di trasmissione dei dati API con il D.Lgs. n. 21/5/2018, n. 53, che disciplina contestualmente l'uso dei dati PNR in attuazione della direttiva (UE) 2016/681. I dati API, riferiti ai viaggiatori effettivamente presenti sul volo all'atto dell'attraversamento della frontiera, costituiscono una parte di quelli PNR, che comprendono le persone iscritte alle liste d'imbarco, indipendentemente dal loro effettivo ingresso sull'aeromobile. Il decreto in esame ha istituito (art. 6) l'Unità nazionale informazione

*passaggeri e, il successivo decreto del Ministro dell'Interno 17/8/2018, ha disciplinato le modalità tecniche e di trasferimento dei dati del codice di prenotazione PNR.*

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

*Si richiama l'attenzione sull'articolo 16 della proposta che, nel disciplinare le sanzioni, non contempla importi minimi e massimi. Una previsione di questo tipo sarebbe invece opportuna al fine di evitare eccessivi disallineamenti tra gli Stati membri, suscettibili di cagionare possibili ripercussioni sulle strategie commerciali delle diverse compagnie aeree.*

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

*Per l'impatto finanziario si fa riferimento alla correlata proposta di Regolamento (COM 729/2022) sull'uso dei dati API.*

### **2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

*La proposta, vertendo sulla materia dell'ordine e della sicurezza pubblica, rientra nell'ambito della potestà della legislazione esclusiva statale di cui all'art. 117, comma 2, lett. h), della Costituzione.*

*Nell'ordinamento italiano, il trattamento dei dati API è disciplinato negli artt. 3, 4, 7,9, 10, 23 e 24 del D.lgs. n. 21/5/2018 n. 53, che ha recepito la direttiva 2016/681 sul trattamento dei dati PNR.*

*Sarebbe necessaria l'adozione di misure legislative nazionali di attuazione dell'art. 16 della proposta di regolamento in esame (che obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni da applicare alle violazioni delle nuove modalità sul trattamento dei dati API: l'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n.53/2018 prevede solo la sanzione per il vettore aereo che non cancella i dati entro 24 ore dall'arrivo del volo ) e l'eventuale designazione di un'Autorità nazionale di controllo (che il D.Lgs. n. 53/2018 individua nel Garante per la protezione dei dati personali).*

*Inoltre, dovrebbero essere adottate misure amministrative in ottemperanza all'art. 10 della proposta, in ordine alla previsione secondo cui gli Stati membri provvedono affinché le UIP siano connesse al router gestito da EU-Lisa.*

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

*La proposta, che incide su una materia di esclusiva competenza statale quale l'ordine e la sicurezza pubblica, non contiene conseguenze sulle competenze regionali e delle autonomie locali.*

### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

*Nulla da rilevare.*

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

*Nulla da rilevare.*

**Altro**

--

**Tabella di corrispondenza**  
**ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**  
(D.P.C.M. 17marzo 2015)

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla raccolta e il trasferimento di informazioni anticipate sui passeggeri (API) a fine di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale riguardo ai reati di terrorismo e ai reati gravi, che modifica il regolamento UE 2019/818

- **Codice della proposta:** COM (2022) 731
- **Codice interistituzionale:**
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Interno

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria).
Art. 3, par. 1, lettera l)	Artt. 270, 270 bis, 270 ter, 270 quater, 270 quater 1, 270 quinquies, 270 quinquies 1 e 270 sexies c.p.  Art. 51, , commi 3 bis, 3 quater e 3 quinquies c.p.p.	Gli articoli in esame definiscono e disciplinano nell'ordinamento italiano i reati con finalità di terrorismo e i delitti riconducibili alla criminalità organizzata.
Art. 4	Art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 21/5/2018, n. 53	I dati API raccolti sono resi disponibili agli uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera al fine di migliorare i controlli e prevenire l'immigrazione illegale

	Art. 7 D.Lgs. n. 53/2018	(art. 3, comma 2).  Gli uffici incaricati di effettuare i controlli delle persone alle frontiere esterne di ingresso nel territorio dello Stato provvedono al trattamento dei dati API per finalità di prevenzione dell'immigrazione irregolare (art. 7).
Art. 7	Art. 9 comma 1, del D. Lgs. n. 53/2018	I dati API, il cui trattamento è effettuato nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, sono resi disponibili attraverso il sistema informativo istituito presso il di Dipartimento P.S. di cui all'art. 2, comma 1, lettera q, del D.lvo 53/2018, agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera.
Art. 8	Art. 9, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 53/2018.  Art. 10, comma 2 , lettera g), D.Lgs. n. 53/2018  Art. 11 D.lgs. n. 53/2018	I dati API non necessari per la prevenzione dell'immigrazione irregolare sono resi non visibili agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera entro 24 ore dal momento della comunicazione agli Uffici ovvero dall'ingresso dei passeggeri nel territorio dello Stato. I dati API trattati per prevenire l'immigrazione illegale sono resi indisponibili agli Uffici di polizia di frontiera trascorsi sei mesi dal loro ricevimento (art. 9, commi 2 e 3).  Dopo sei mesi dal loro trasferimento i dati API raccolti sono pseudonimizzati mediante mascheramento (Art. 10, comma 2, lettera g).  Il vettore aereo è obbligato a cancellare, entro 24 ore dall'arrivo del volo, i dati API trasmessi (art. 11).